



S E N T E N Z A N . 8 1 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74256

P R O P O S T O D A

(OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Mariniello (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Gaetano Filangieri n° 48 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* dell'ufficio I dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Ponte della Maddalena n° 55 presso la sede dell'Ufficio stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'11 marzo 2024, *ex* dirigente di scuola pubblica collocato a riposo dal 1° settembre 2017, ha lamentato che, successivamente alla stipula del CCNL dell'area dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, avvenuta l'8 luglio 2019 (d'ora in poi: il CCNL), la propria pensione non era stata riliquidata, nonostante i solleciti da lui indirizzati sia al Ministero dell'Istruzione e del Merito (in sigla: MIM) sia all'INPS.

Perciò, dopo aver sottolineato la giurisdizione di questa Corte *in subiecta materia* ed altresì la legittimazione passiva dell'INPS, il (omissis) ha domandato quella riliquidazione: con conseguente condanna delle odierne resistenti al pagamento dei ratei di pensione arretrati, nella misura quantificata dal consulente del lavoro, a tal fine officiato dal (omissis) stesso.

2. Con comparsa depositata il 20 luglio 2024 si è costituito l'INPS, evidenziando di aver riliquidato più volte la pensione dell'odierno ricorrente, da ultimo con determina emessa il 13 febbraio 2023 e seguita, due mesi dopo, dal pagamento dei conseguenti arretrati; nonché osservando come, tuttavia, in favore del (omissis) risultassero computabili esclusivamente gli incrementi stipendiali che, in virtù del CCNL, erano maturati anteriormente alla data della sua cessazione dal servizio.

3. Con comparsa prodotta il 5 agosto 2024 il MIM ha concordato sul diritto dell'odierno ricorrente all'adeguamento del proprio trattamento pensionistico, avuto però riguardo esclusivamente alla data del suo collocamento in quiescenza; ed ha sottolineato di aver formalmente comunicato all'INPS i dati necessari a quel fine.

4. All'udienza del 3 settembre 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente e dall'INPS ed è stata trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Innanzitutto la documentazione prodotta dall'INPS, cioè la nota inviata dal MIM al (omissis)il 4 agosto 2021 (all. 5) in dichiarata applicazione del CCNL siglato l'8 luglio 2019 (all. 2 al ricorso), la determina INPS n° BN1032023000077 (all. 6) ed il cedolino del mese di aprile 2023 (all. 7), rende evidente che ormai compete esclusivamente all'INPS la riliquidazione della pensione del (omissis)stesso; e che, specularmente, tutti i dati necessari a quel fine sono stati già forniti dal MIM all'INPS stesso. Perciò va addossata a quest'ultimo la condanna che, per le ragioni di sèguito descritte, va pronunciata riguardo al pagamento degli arretrati scaturenti da tale riliquidazione.

6. Nel merito, al comma 1 dell'art. 39 del CCNL (all. 2 al ricorso), sono fissate tre decorrenze per gli aumenti della retribuzione tabellare: ossia al 1° gennaio di ciascuna delle annualità contrattuali 2016, 2017 e 2018. Inoltre, al comma 1 del successivo art. 40, è previsto che “le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 ... hanno effetto ... sul trattamento di quiescenza ...”; e, al primo periodo del comma 3 di quel medesimo art. 40, è precisato che “i benefici economici risultanti dalla applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo”.

Innanzitutto mette conto di osservare come l'avverbio “integralmente”, rinvenibile nel testé menzionato comma 3 dell'art. 40, si presti a plurime interpretazioni: atteso che, ovviamente, il dipendente *medio tempore* cessato dal servizio non ha lavorato per l'intero arco temporale di vigenza di un dato CCNL e,

tendenzialmente, neppure per l'intero periodo a cui sia riferita una data *tranche* contrattuale (p.es. l'anno 2017, nel caso del (omissis) e del secondo dei tre incrementi stipendiali). Altresì non appare affatto nitida l'interpretazione di quell'avverbio nel senso di dar vita ad una *fictio iuris*: la quale, per l'intero arco temporale di un dato CCNL, consisterebbe nell'assimilare il lavoratore collocato a riposo a quello rimasto in servizio; o, il che è lo stesso, nel postergarne alla conclusione di quell'arco temporale il collocamento in quiescenza, ai fini in questione. Il vero è, invece, che la valenza di norme come quella di cui all'art. 40 del CCNL consiste nell'attribuire al dipendente cessato *medio tempore* il riconoscimento di taluni istituti, pur previsti da un CCNL siglato posteriormente alla cessazione dal servizio di quel dato dipendente.

7. Comunque è decisivo osservare che il computo degli aumenti stipendiali contemplati dal CCNL deve rispecchiare il principio generale di cui al secondo comma dell'art. 43 del D.P.R. n° 1092/1973: secondo il quale "... nessun assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".

In tal senso, che nel caso di specie equivale a computare nella pensione del (omissis) esclusivamente gli aumenti stipendiali maturati dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017, milita una granitica giurisprudenza della Suprema Corte: tra le quali, *ex plurimis*, basti richiamare le pronunce n° 5383/2002 e, soprattutto, n° 1063/2008. Di quest'ultima, in particolare, meritano di esser qui ricordati i seguenti passaggi più significativi:

- "nel settore del lavoro pubblico, come avviene anche in quello del lavoro privato, è da tempo usuale, nella regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, la determinazione complessiva degli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico e il loro contestuale 'scaglionamento' nel

tempo ...”, il che tuttavia, “secondo la giurisprudenza di questa Corte, ... non comporta una ‘rateizzazione’ in senso tecnico o una dilazione dell’adempimento, ma si risolve in una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro”, talché “... i dipendenti che cessano dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale hanno diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del loro rapporto di lavoro come spettante alla data del collocamento a riposo, con esclusione ... delle somme corrispondenti agli scaglioni (a quella data) non ancora operativi”;

- analogamente la pensione “... va determinata senza tenere conto degli aumenti retributivi cui il pensionato non ha diritto, in quanto previsti per scaglioni successivi alla sua messa in quiescenza”, per l’assorbente ragione secondo cui, quand’anche “... recepiti in provvedimenti normativi di natura regolamentare, i contratti collettivi ... non possono in alcun modo disporre o comunque modificare i rapporti previdenziali, che sono distinti dai rapporti di lavoro, intercorrono fra soggetti diversi e sono retti da normative legali inderogabili”, qual è appunto il già richiamato art. 43 del D.P.R. n° 1092/1973;
- “irrilevante ... è l’esistenza di un consolidato orientamento del giudice amministrativo e di quello pensionistico [contabile] in senso favorevole alle tesi ...”, perché “... il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza ‘scaglionata’ nel tempo costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza ...” di un dato CCNL, “... non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un’obbligazione retributiva del datore di lavoro

suscettibile di essere assoggettata a contribuzione”.

8. Conclusivamente in favore, ai maggiori ratei di pensione scaturenti dal computo esclusivamente degli incrementi stipendiali aventi decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017, vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo.

Va invece rigettata la domanda attorea, quanto al computo degli incrementi stipendiali che sarebbero maturati dal 1° gennaio 2018.

9. Infine la sostanziale carenza di legittimazione passiva del MIM giustifica l'integrale compensazione delle spese fra tale P.A. ed il ricorrente. Mentre la soccombenza soltanto parziale dell'INPS induce a compensare per metà quelle medesime spese tra esso e l'odierno ricorrente, nonché a liquidare la residua metà in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Altresì di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Giancarlo Mariniello, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74256, proposto da (OMISSIS)contro l'INPS ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito:

- 1) dichiara il diritto di (omissis)al ricalcolo della pensione anticipata, computando i nuovi trattamenti economici previsti dall'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, limitatamente a quelli concretamente maturati anteriormente rispetto alla data del 1° settembre 2017 in cui il (omissis)stesso è stato collocato

in quiescenza;

- 2) condanna l'INPS a pagare al (omissis)i maggiori ratei scaturenti dal ricalcolo di cui al punto 1 maturati dalla data di collocamento in quiescenza in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo;
- 3) rigetta nel resto la domanda attorea;
- 4) condanna l'INPS a pagare al (omissis)metà delle spese di lite, liquidate per tale quota in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 5) distrae le spese di cui al punto 4 in favore dell'avv. Giancarlo Mariniello, dichiaratosi antistatario;
- 6) compensa la residua metà delle spese di lite fra il (omissis)e l'INPS, nonché la totalità di tali spese fra il (omissis)ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 7) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli